

## Newsletter n. 6 del 29 Febbraio 2020

### **1. MILLEPROROGHE 2019 - Pubblicata la L. n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019 - In vigore dal 1° marzo 2020**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 (Supplemento Ordinario n. 10) del 29 febbraio 2020, la **Legge 28 febbraio 2020, n. 8**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica**".

Il provvedimento – **in vigore dal 1° marzo 2020** – dispone la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019 e contiene varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di lavoro, di organizzazione di pubbliche amministrazioni, di sostegno alle imprese e ai risparmiatori.

Tantissime le novità; basta pensare che dai 44 articoli iniziali di cui era composto il D.L. n. 162/2019, con la legge di conversione n. 8/2020 si è passati a 82 articoli.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 162/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 8/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del D.L. n. 162/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 8/2020 clicca qui.](#)

**Tra le tantissime novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.**

### **1.1. PAGOPA - Confermata la proroga al 30 giugno 2020 dell'obbligo di utilizzo della piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità telematiche**

L'**articolo 1, comma 8**, conferma la **proroga al 30 giugno 2020** del termine di decorrenza dell'obbligo, per i **prestatori di servizi di pagamento abilitati**, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Dispone inoltre circa un **obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma**.

Si incide qui su una disposizione transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).

L'articolo 65, comma 2 del citato decreto legislativo n. 217 del 2017 prevedeva il termine del **1° gennaio 2019** per la decorrenza dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di

utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico, oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019 - il quale (al suo comma 4) ha posticipato quel medesimo termine al **31 dicembre 2019**.

Se ne viene ora a disporre una ulteriore posticipazione, al **30 giugno 2020**.

Inoltre si dispone che entro quel medesimo termine del 30 giugno 2020 i soggetti pubblici siano tenuti a **integrare i loro sistemi di incasso** in alternativa o con la piattaforma digitale per i pagamenti con modalità informatiche (di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale) **o con altri soggetti pubblici o fornitori di servizi di incasso**, che siano abilitati ad operare sulla piattaforma.

I soggetti pubblici qui considerati sono quelli indicati dall'articolo 2, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale ossia: **tutte le amministrazioni pubbliche** (ivi comprese le autorità di sistema portuale nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione); **i gestori di servizi pubblici** (ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse); **le società a controllo pubblico** (come definite nel decreto legislativo n. 175 del 2016), escluse le società a partecipazione pubblica (che non rientrino tra i gestori di servizi pubblici) emettenti azioni o strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di integrazione dei sistemi di incasso è previsto rilevare ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e **comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare** (la quale è oggetto degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*").

Si ricorda che l'effettuazione di **pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche** (inclusi, per i micro-pagamenti, l'uso del credito telefonico) è stato oggetto di previsione da parte dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale.

Di questo, il comma 2 ha disposto che a tal fine l'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** mettesse a disposizione, attraverso il **Sistema pubblico di connettività**, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

La competenza dell'AgID è stata successivamente **trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** dall'articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 2019.

## **1.2. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l'inizio dei lavori**

Il **comma 8-ter dell'articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce al **30 giugno 2020** il termine - fissato dal comma 5 dell'art. 30 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 - entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori.

Nello specifico, si ricorda che il citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi assegnati ai comuni, in base alla popolazione residente, sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) **efficientamento energetico**, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 30, comma 3, D.L. 34/2019).

La norma in esame **differisce al 30 giugno 2020** il termine previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 34/2019, stabilendo che il differimento del termine **si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione**.

Si ricorda che il termine previgente fissato al 31 ottobre 2019 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2019 dall'art. 15, comma 01 del D.L. n. 101/2019, convertito dalla L. n. 128/2019

### **1.3. ATTIVITA' COMMERCIALI ARTIGIANALI E DI SERVIZI - Proroga al 30 settembre 2020 del termine di richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento**

Il **comma 10-sexies dell'articolo 1** proroga, per l'anno 2020, **dal 28 febbraio al 30 settembre**, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della **richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi** previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) -dall'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività.

Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.

Ricordiamo che l'articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a **promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno** e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, **per un totale di quattro anni**.

Nell'ambito del bilancio comunale è prevista l'istituzione di un **apposito Fondo**, da destinare alla concessione dei contributi.

Al finanziamento del Fondo comunale si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un **Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023**.

Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è sito l'esercizio, a partire **dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno**, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

### **1.4. MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - Proroga al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli Enti locali**

Il **comma 10-septies dell'articolo 1**, introdotto dalla Camera dei deputati, **differisce** dal 15 gennaio 2020 **al 15 maggio 2020**, il termine (previsto dall'art. 1, comma 52, della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e **proroga**, altresì, dal 28 febbraio 2020 **al 30 giugno 2020**, il termine (previsto dall'art. 1, comma 53, della citata legge di bilancio 2020) per la definizione dell'ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

Si ricorda che i commi 51-58 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) disciplinano la procedura per l'assegnazione di contributi, al fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad **interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole**, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di **messa in sicurezza di strade**, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Il comma 52 – oggetto di modifica – dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo.

La norma in esame differisce, quindi, **dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020** il termine previsto per la richiesta del predetto contributo erariale per l'anno 2020.

Il comma 53, anch'esso oggetto di modifica, prevede che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) **messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;**
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) **messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.**

L'intervento in esame proroga, quindi, **dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020**, il termine previsto per la definizione dell'ammontare attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun ente locale.

Conseguentemente, la norma in esame prevede che tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatte salve.

### **1.5. IMPRESE RADIOFONICHE E IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI PARTECIPATE - Proroga di ulteriori 12 mesi dei termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti**

Il **comma 10-quaterdecies dell'articolo 1**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, **differisce di ulteriori 12 mesi**, rispetto a quanto già disposto dalla L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i termini riguardanti **l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione**, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

In particolare, il comma 10-quaterdecies novella l'art. 1, comma 394, della L. n. 160/2019, che ha differito di ulteriori 12 mesi i termini per l'abolizione o la progressiva riduzione fino all'abolizione, fissati dall'art. 1, comma 810, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019).

Il successivo **comma 10-quinquiesdecies**, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca un'interpretazione autentica delle disposizioni che hanno escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati, stabilendo che *"Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che **non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati**"*.

### **1.6. CITTADINI STRANIERI - Ennesima proroga del termine per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive**

L'**articolo 3, comma 1**, proroga **dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020** il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La proroga interviene sulle disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla L. n. 35 del 2012. Tali disposizioni mirano ad una equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Il successivo comma 4-quater specificava la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter: dal 1° gennaio 2013.

Tale termine è stato oggetto di più proroghe (al 30 giugno 2014, decreto-legge n. 150 del 2013; al 30 giugno 2015, decreto-legge n. 119 del 2014; al 31 dicembre 2015, decreto-legge n. 192 del 2015; al 31 dicembre 2016, decreto-legge n. 210 del 2016; al 31 dicembre 2017, decreto-legge n. 244 del 2017; al 31 dicembre 2018, dalla legge n. 205 del 2017; al 31 dicembre 2019, dalla legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 1132, lettera a).

Il termine è ora posposto **al 31 dicembre 2020**.

Tutti questi rinvii sono anche dovuti dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi del comma 4-quinques, dello stesso art. 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, avrebbe dovuto individuare "le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio".

Gli interventi di adeguamento tecnologico per la realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati si sono rivelati più complessi del previsto., tanto da imporre un ennesimo rinvio del termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

## **1.7. STRUTTURE RICETTIVE E RIFUGI ALPINI - Novità in materia di adeguamento antincendio**

Il **comma 5 dell'articolo 3**, come modificato dalla Camera dei deputati, interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

**1)** Con la modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si interviene sul comma 5 dell'articolo 3, il quale ha novellato, nel testo originario, il comma 1122, lettera i), dell'articolo 1, L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), limitandosi a sostituirla l'ultimo periodo. Tale modifica, ora **sostituisce integralmente la lettera i)** citata, al fine di differire:

- **dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021** il termine entro il quale le **attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;

- **dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020** il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: *resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.*

**2)** La modifica in esame lascia inoltre immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:

- **dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022** il termine entro il quale le **strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici** che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;

- **dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020** il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Al riguardo, si ricorda che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

I territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 sono stati individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016.

**3)** Con la modifica approvata dalla Camera, si introduce infine una disposizione relativa ai **rifugi alpini**, la quale prevede il **differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020** del termine, previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013, per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

- dell'**istanza preliminare** per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

### **1.8. PROFESSIONI SANITARIE - Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l'iscrizione negli elenchi speciali al fine del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli professionali al diploma di laurea**

L'**articolo 5, comma 5**, proroga, dal 31 dicembre **al 30 giugno 2020**, il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del **riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie**, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

La proroga in esame, di carattere ordinamentale, posticipa al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione agli elenchi speciali per validare il riconoscimento dell'equivalenza al diploma di laurea delle professioni sanitarie per alcuni titoli conseguiti con il pregresso ordinamento, **a seguito del considerevole slittamento dei tempi per l'adozione del decreto attuativo della procedura di iscrizione** - previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della L. n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) e pubblicato solo lo scorso settembre (D.M. 9 agosto 2019) -, mentre i termini per l'adozione erano stati fissati in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di bilancio (1° gennaio 2019).

Con questa nuova proroga, si rende in tal modo possibile il riconoscimento di dette professioni - e quindi la **possibilità di continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento** - per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo **per un periodo minimo di 36 mesi (3 anni)**, anche non continuativi **nell'arco degli ultimi 10 anni**, a seguito di iscrizione, entro del 31 dicembre 2019 (ora oggetto della proroga in esame), in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e di specifiche professioni sanitarie tecniche.

La finalità della norma è quella di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari e di conseguire risparmi di spesa, mediante apposita previsione normativa derivante dall'inserimento del comma 4-bis all'art. 4 della legge n. 42/1999, in materia di regolarizzazione del personale (ex ausiliario) sanitario, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie.

### **1.9. ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI - Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l'adozione del decreto recante le modalità attuative**

L'**articolo 8, comma 4** proroga di quattro mesi, **dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020**, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le **modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**.

In particolare, il comma 4 interviene sull'articolo 357 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), il quale stabiliva nella data del 1° marzo 2020 il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad individuare le modalità di iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito dal medesimo Codice, art. 356).

Il medesimo decreto dovrà definire le **modalità di sospensione e cancellazione dall'albo** stesso, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonché l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento.

Si ricorda che l'articolo 356 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dispone l'istituzione di un **Albo unico nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure** di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, presso il Ministero della giustizia al quale è attribuito anche l'esercizio di vigilanza sull'attività degli iscritti.

L'art. 357, come si è detto, demanda ad un regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità attuative dell'Albo. L'art. 358 del medesimo Codice definisce invece i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure.

## **1.10. CLASS ACTION - Proroga al 19 novembre 2020 dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla L. n. 31 del 2019**

L'**articolo 8, comma 5**, modificato dalla Camera dei deputati, **differisce al 19 novembre 2020** la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, **attualmente prevista per il 19 aprile 2020**.

Apporta inoltre una modifica alla citata disciplina, con riferimento alla presentazione della domanda per l'adesione all'azione di classe.

Più nel dettaglio il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 1 della legge n. 31 del 2019, il quale prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 **entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale**.

Il testo originario del decreto-legge in conversione proroga di ulteriori sei mesi (dagli attuali dodici mesi a diciotto) il termine di entrata in vigore della legge n. 31.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il termine è stato prorogato a diciannove mesi; e quindi l'entrata in vigore della nuova disciplina è **differita dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020**.

Si ricorda che la legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata inoltre approvata una modifica all'art. 1, capoverso art. 840-septies C.p.c., della legge n. 31 del 2019, volta a specificare - con riguardo alle modalità di adesione all'azione di classe - che la domanda di adesione, presentata in via telematica, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è **identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS)**, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD).

## **1.11. REVISIONE CONTABILE NELLE SRL e COOP - Il termine per la nomina è legato all'approvazione del bilancio**

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti fissati dall'art. 2477 del Codice civile, come novellato al comma 1, devono **provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e**, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **«entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile»**.

Lo ha disposto il **comma 6-sexies dell'articolo 8**, della L. n. 8/2020, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prorogando e **rendendo mobile il termine** entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al Codice civile dal D.Lgs. n. 14 del 2019.

Più in dettaglio il comma in esame interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), nel quale le parole: **«entro nove mesi dalla predetta data»** sono state sostituite dalle seguenti: **«entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile»**.

Con queste nuove disposizioni, il termine per la nomina dell'organo di revisione **slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della **nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative** (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo **2477 del Codice civile**.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal D.L. n. 32/2019 (c.d. "Decreto sblocca-cantieri"), convertito dalla L. n. 55/2019, e consistono in:

1. *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
2. *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
3. *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell'articolo 379, nella sua formulazione previgente, prescriveva che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14 del 2019), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, dovevano provvedere **entro il 16 dicembre 2019** (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;

- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del Codice civile, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene ora prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del Codice civile.

L'articolo 2364 del Codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza.

Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque **non superiore a centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque **non superiore a centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A conti fatti, **la nomina dovrà essere effettuata non prima del 29 aprile** (non il 30 perché quest'anno è bisestile); per le speciali ragioni di cui all'articolo 2364, comma 2 del Codice civile l'adempimento potrebbe essere **posticipato fino al 28 giugno**; in caso di seconda convocazione si arriverà a luglio.

## **1.12. TITOLARI DI FONDI AGRICOLI - Proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia**

Il **comma 2 dell'articolo 10** differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i **titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro**.

In particolare, la disposizione interviene sull'art. 24, comma 1-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018 prorogando **dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020** il termine a partire dal quale diverrà obbligatorio per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare l'informazione antimafia come prescritto dagli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).

Si ricorda che l'articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del D.Lgs. n. 159 del 2011, intervenendo sull'art. 91 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

- beneficiari di una **concessione di terreni agricoli demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
- **titolari di terreni agricoli**, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.



### **1.13. MARCHIO COLLETTIVO REGISTRATO - Conversione dei vecchi titoli in marchio collettivo o in marchio di certificazione - Proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione dal 23 marzo al 31 dicembre 2020**

**1)** L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è **differita al 31 dicembre 2020**.

Lo stabilisce l'**articolo 10-bis** della L. n. 8/2020.

Ricordiamo che, ai sensi dell'**art. 33 del decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019** (entrato in vigore il 23 marzo 2019), recante disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione - entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in questione e quindi **entro il 23 marzo 2020** - tutti i **titolari di marchi collettivi nazionali registrati**, registrati sulla base della normativa antecedente il citato D.Lgs. n. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, avrebbero dovuto comunicare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, l'intenzione di optare per la sua classificazione **in marchio collettivo** come specificato nella "nuova disciplina", ovvero **in marchio di certificazione**, disciplinato dall'art. 11-bis del D.Lgs. n. 30/2005 )Codice della proprietà industriale -- CPI).

La data del 23 marzo 2020 viene ora **prorogata al 31 dicembre 2020**. Pertanto, ai titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. n. 15/2019, è ora consentito di **presentare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione**, ai sensi della nuova disciplina, **entro il 31 dicembre 2020**.

Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli **effetti della registrazione** del nuovo marchio decorrono dalla data di deposito della domanda di conversione.

In caso di mancata presentazione della domanda di conversione, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.

**2)** Alcuni hanno fatto osservare:

a) che l'articolo 10-bis in commento dispone il differimento del termine iniziale di vigenza di una norma già entrata in vigore il 23 marzo 2019;

b) che il *dies a quo* del termine di presentazione delle domande di conversione dei segni coincide con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 33 e come tale termine scade un anno dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni stesse (e quindi il 23 marzo 2020).

Pertanto, l'intervento normativo, tramite il differimento della data di entrata in vigore dell'articolo 33, appare finalizzato a determinare - indirettamente - la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di conversione del segno distintivo: con il differimento della data di entrata in vigore dal 23 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, **il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione risulta indirettamente prorogato dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2021**.

Ciò premesso dovrà essere valutata l'opportunità di intervenire con una novella al comma 1 dell'articolo 33 del D.Lgs. 15/2019, che proroghi direttamente il termine ultimo di presentazione delle domande di conversione dei segni registra, prevedendo esplicitamente:

*"1. Entro il 31 dicembre 2020, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina".*

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

### **1.14. MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI ELETTRICI O IBRIDO - Proroga anche per l'anno 2020 del contributo per l'acquisto**

L'**articolo 12, comma 1**, proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di **motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi**, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

In dettaglio si tratta della proroga, per l'anno 2020, del contributo già concesso dall'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), per l'acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, e l'immatricolazione in Italia, di un motoveicolo elettrico o ibrido.

In dettaglio il contributo è previsto per l'acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi (o comunque di veicoli a due ruote della categoria L, in base alla modifica del successivo D.L. n. 34/2019 e di qualsiasi potenza),

qualora venga consegnato per la rottamazione un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente sia proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2 o 3.

È necessario essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.

Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30% del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Il comma 1 dell'articolo 12 in commento prevede ora che tale contributo sia **concesso anche per gli acquisti effettuati nell'anno 2020**, specificando che il contributo è riconosciuto nel limite di 8 milioni di euro e dalle medesime condizioni.

La copertura finanziaria della norma, pari a **8 milioni di euro per l'anno 2020**, è a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta del Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per provvedere all'erogazione dell'ecobonus di cui al comma 1031 per l'acquisto di autoveicoli nuove a basse emissioni, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituiscono il limite di spesa per la concessione del beneficio.

### **1.15. PATENTI NAUTICHE - Prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per l'obbligo per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 900 cc a iniezione a due tempi**

Art. 13, comma "5-quater". Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'**articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1 gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, **è differito al 1 gennaio 2021**. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».

Questo è quanto viene stabilito al **comma 5-quater dell'articolo 13**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che, di fatto, contiene al suo interno **due modifiche**:

- 1) viene **prorogato al 1° gennaio 2021** il termine relativo all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiori a 750 cc a iniezione a due tempi;
- 2) l'obbligo di patente nautica si applichi alle **unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.**

A tale proposito, vogliamo ricordare che, con l'art. 4, comma 3 del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, è stato inizialmente disposto che le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 171/2005 (codice della nautica da diporto), relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicassero a decorrere **dal 1° gennaio 2019**.

Successivamente, tale data è stata **posticipata al 1° gennaio 2020**, per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2019, n. 73.

Tale termine viene ora di nuovo **posticipato al 1° gennaio 2021**, ma con una novità: si applicherà alle **unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc.** anziché a 750 cc.

Ricapitolando, con la nuova norma introdotta dal comma 5-quater dell'art. 13 della L. n. 8/2020 viene ora disposta, con una modifica dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 171 del 2005, la proroga dell'attuale regime di sospensione dell'obbligo di patente nautica per le unità da diporto aventi motori di cilindrata superiore 750 cc a iniezione a due tempi **fino al 31 dicembre 2020**.

Contestualmente, sempre modificando l'articolo 39, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 171 del 2005, viene previsto, a regime, l'obbligo della titolarità di patente nautica per le unità da diporto con **motore a iniezione a due tempi di cilindrata superiore a 900 cc** (invece che per le unità da diporto con motore a iniezione a due tempi di cilindrata superiore a 750 cc.).

### **1.16. EVENTI SISMICI CENTRO ITALIA Proroga al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro**

Il **comma 7-bis dell'articolo 15**, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2020 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti

presentati da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 189 del 2016, convertito dalla L. n. 229 del 2016, **prorogando al 31 dicembre 2021** (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2020) **l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate, e delle persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2016**, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.

I comuni interessati dalla disposizione in esame sono quelli colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia:

- del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;
- del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;
- del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del D.L. 189/2016.

Si ricorda che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti da un susseguirsi di eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che l'**articolo 48, comma 7**, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla L. n. 229/2016, stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle **ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni** (indicate nell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016).

Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalità disciplinate dal testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986).

La norma prevede inoltre che non si procede al rimborso dell'imposta di registro già versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 45 del 2017 di conversione del D.L. n. 8 del 2017, che era il 10 aprile 2017.

### **1.17. MONOPATTINI ELETTRICI - Proroga di 12 mesi della sperimentazione - Dettata una nuova disciplina in merito alla circolazione e al noleggio - Fissate le sanzioni**

L'**articolo 33-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la **proroga di un anno della sperimentazione** riguardante la **circolazione di segway, hoverboard e monowheel** (comma 1) e **introduce una nuova disciplina** che precisa le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici; si introducono inoltre **sanzioni** per la violazione di tali condizioni e limiti.

In particolare il comma 1 stabilisce che il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 è **prorogato di dodici mesi** e viene quindi fissato **al 27 luglio 2021**.

Sono altresì disciplinate le attività di **noleggio di monopattini**, anche in modalità *free floating* e introdotte le sanzioni amministrative per l'utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti degli altri dispositivi di micromobilità oggetto di sperimentazione (comma 2).

Il comma 3 prevede sanzioni amministrative, nonché la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.

La circolazione mediante *segway, hoverboard e monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono **a propulsione prevalentemente elettrica**, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

Il comma 2 novella integralmente il comma 75 ed introduce i commi da 75-bis a 75-septies all'articolo 1 della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020).

La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati **velocipedi**, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i **monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere**, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non

superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel citato decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.

Il nuovo comma 75-bis sanziona chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle sopra indicate con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.

Il nuovo comma 75-ter stabilisce che i monopattini sopra descritti possono essere **condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età** e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane **con limite di velocità di 50 km/h**, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché **sulle strade extraurbane**, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.

I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle **aree pedonali**.

Il nuovo comma 75-septies disciplina i **servizi di noleggio di monopattini**, anche in modalità *free floating* (ossia nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta terminato l'uso).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 4 giugno 2019 clicca qui.](#)

## **2. REVISORI LEGALI - TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022 - Tutte le novità introdotte dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la **circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, Prot. 28807**, ha fornito le istruzioni in materia di **formazione continua dei revisori legali** iscritti nel registro per l'anno 2020, in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016, annunciando importanti novità in materia di accreditamento degli enti formatori e di registrazione dei crediti formativi.

In relazione al triennio formativo 2020 – 2022, che ha avuto inizio il 1° gennaio 2020, sono state aggiornate le istruzioni dettate con la circolare n. 6 del 28 febbraio 2018.

Le principali novità le riassumiamo nei punti che seguono:

**1) I requisiti dei docenti**, dei quali si avvalgono gli Enti che si intendono accreditare presso il Ministero dell'economia, devono essere comunicati dall'ente formatore utilizzando l'apposita "**Scheda docente**". Tale documento **costituisce dal 2020 l'unico elemento di valutazione**, in sostituzione del Curriculum Vitae.

E' necessario che i docenti abbiano maturato, nelle materie oggetto della proposta formativa, una **pregressa esperienza nella formazione professionale**, che viene meglio precisata nel paragrafo 1.2.5 "*Requisiti per l'accREDITamento: esperienza nella formazione*" della presente circolare.

**2)** Sempre per quanto riguarda gli enti che intendono accreditarsi, nelle **schede relative ai corsi** devono essere indicati: il corpo docenti, la data o le date nonché l'indirizzo del singolo corso, con l'obbligo di comunicare tramite PEC agli uffici del Ministero ogni relativa variazione tempestivamente e comunque anteriormente all'inizio dei corsi, secondo le indicazioni che vengono riportate al punto 1.2.3 "*Schede dei corsi offerti*" della presente circolare.

**3)** L'ente che intende accreditarsi ha l'**obbligo di indicare il cd. "URL" (Universal Resource Locator)**, cioè il link o l'indirizzo internet della pagina, da tenere aggiornata, che **elenca i titoli dei corsi organizzati**, la sede, le date e gli orari, nonché i docenti e le quote di iscrizione.

L'indisponibilità della pagina internet alla quale nella quale elencare i corsi e l'omissione della comunicazione della URL **non consentono l'accREDITamento**.

**4)** Al fine di consentire il controllo della qualità del materia didattico, con l'istanza di accreditamento, devono essere fornite al Ministero le **credenziali di accesso agli eventuali corsi a distanza** (in via telematica) .

**5)** Nel documento di prassi viene, inoltre, menzionata anche la **modalità di assistenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che deve avvenire **esclusivamente con modalità telematiche**, tramite inoltre del "**Modulo richiesta informazioni**", disponibile nella sezione "Contatti" del sito internet dedicato alla revisione legale.

**6)** Per quanto riguarda i **crediti maturati fino al momento della trasmissione**, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato precisa che è preferibile trasmetterli al registro **entro i mesi di giugno**

**e dicembre**, al fine di aggiornare tempestivamente nel corso dell'annualità la posizione dei crediti formativi acquisiti da ciascun partecipante.

Resta comunque ferma la data del 31 marzo dell'anno successivo entro la quale la trasmissione deve essere effettuata.

Dal 2020, inoltre, è necessario acquisire, tra le informazioni già presenti del modello "**Trasmissione crediti formativi**", anche quella relativa al numero di iscrizione al registro del revisore partecipante ai corsi.

**7)** Come nel precedente triennio, il sistema della formazione continua per i revisori legali si regge di **tre diversi canali di formazione**:

- 1) la **formazione diretta** del Ministero dell'economia e delle finanze,
- 2) la **partecipazione a corsi organizzati** da enti pubblici e privati accreditati;
- 3) il **riconoscimento della formazione professionale continua** per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

**8)** Per quanto riguarda la **organizzazione dei corsi** è necessario far riferimento alla determina del Ragioniere generale dello Stato MEF - RGS del 27 gennaio 2020, Prot. 17461 con il quale è stato adottato il **programma annuale relativo all'anno 2020**.

Nella circolare si ricorda, infine, che il revisore iscritto al registro deve **maturare ogni anno almeno 20 crediti**, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti (*gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione*).

LINK:

[Per accedere al portale della revisione legale clicca qui.](#)

LINK:


[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il programma annuale relativo all'anno 20210, allegato alla Determina 17461/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il Modulo richiesta informazioni clicca qui.](#)



### **3. CIE 3.0 - Tutti gli usi digitali della nuova carta d'identità**

"**Entra con CIE**" è il nome che viene conferito allo schema di identificazione che **consente l'accesso ai servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni** mediante l'impiego della **carta d'identità elettronica (CIE) 3.0**, come previsto dall'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

La **CIE 3.0** è una piattaforma che va ben oltre l'accertamento dell'identità fisica. Dall'uso **come token di autenticazione per SPID L3**, al **riconoscimento per la firma di un contratto**, al **controllo accessi su mezzi pubblici o badge**.

Dopo anni di sperimentazione la **Carta d'Identità Elettronica** italiana è una realtà e, possiamo affermare, è uno dei documenti più avanzati in Europa.

I primi Comuni – gli sperimentatori della precedente versione della carta e i capoluoghi di provincia – sono stati dotati delle postazioni a partire da luglio 2016. Ora il **99% dei Comuni** italiani ha l'hardware necessario per collegarsi al sistema di emissione "CIEOnline", raccogliere i dati anagrafici e biometrici dei cittadini e richiedere quindi la produzione della carta.

Questa viene stampata centralmente dal Poligrafico e consegnata, in media, in 3 o 4 giorni.

Ad oggi sono state **attivate 14.394.629** carte di identità digitale.

Dal punto di vista funzionale, la **CIE 3.0** (il numero si riferisce alla versione delle specifiche del chip) è una carta che permette l'accertamento dell'identità fisica e dell'identità digitale, in linea con quanto necessario per il riconoscimento in Europa secondo il **regolamento eIDAS**.

Ma è anche molto di più: grazie alla **interfaccia NFC** è infatti possibile usarla con smartphone e altri terminali di possibilità ed è conforme ai **requisiti di sicurezza ICAO MRTD**, a cui tutte le carte d'identità europee dovranno convergere tra circa due anni.

La **funzionalità "Identità Digitale"** è implementata *dall'applicazione ECC IAS (European Citizen Card, Identification, Authentication, Signature)*. Sulla carta è presente una **chiave privata** e un **certificato di autenticazione X.509**, con codice fiscale, nome e cognome del titolare.

Il certificato è firmato dalla Certification Authority (CA) del Ministero dell'Interno, presente nelle liste di autorità di certificazione pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è stata **notificata alla Commissione europea e agli altri Stati membri** con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con il nodo eIDAS, in conformità con l'omonimo Regolamento (UE) n. 910/2014.

Con la CIE si realizza così uno strumento di identità digitale equivalente a uno SPID L3 in cui il legame tra la persona fisica, i suoi dati anagrafici e l'identità digitale viene formato e garantito in piena sicurezza dallo Stato.

"**Entra con CIE**" prevede **due scenari di utilizzo**: uno scenario cosiddetto "**desktop**" in cui l'utente utilizza la sua CIE con una postazione di lavoro dotata di un lettore di Smart card RF e del cosiddetto "Software CIE" ed uno scenario "**mobile**" in cui l'utente utilizza la sua CIE con uno Smartphone Android dotato di interfaccia NFC assieme all'App di autenticazione "*Cie ID*".

Attualmente le **Pubbliche Amministrazioni che hanno integrato l'accesso con la CIE ai propri servizi** sono le seguenti (dato aggiornato al settembre 2019): Regione Toscana; Servizi "Torino Facile"; Città di Trento (cartella ASL); Regione Piemonte; Regione Puglia; Regione Emilia Romagna; Comune di Arcore; Regione Marche; INPS.

LINK:

[Per consultare la pagina di riferimento sul sito dell'AqID clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Manuale operativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i Regimi di identificazione elettronica notificati alla CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della CIE clicca qui.](#)

#### **4. BILANCIO D'ESERCIZIO - Casi di nullità della deliberazione di approvazione**

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i **precetti di chiarezza e precisione** dettati dall'articolo 2423, comma secondo Codice civile (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi **nulla la deliberazione assembleare** con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una **divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio** (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche **in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte**.

E' questo l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 27/2000 (nello stesso senso, più di recente, Cass. 4120/2016 e Id 4874/2006), che viene richiamato dal **Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di impresa, nella Sentenza n. 3733/2018 pubbl. il 20 luglio 2018** (R.G. n. 17312/2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## **5. ENASARCO - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - Fissati i minimali contributivi e i massimali di reddito per il 2020 - Aliquote e scadenze**

**1)** Anche per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi ENASARCO, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione nel 2013.

**Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2020 sono pari a 17,00%**, di cui il 3% a titolo di solidarietà.

Ricordiamo che il **Regolamento delle attività istituzionali** del 2013, attualmente in vigore, prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dal 13,5% al 17%, come riportato nella Tabella che segue:

Importi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aliquota contributiva</b>	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	<b>17,00%</b>
(di cui <b>aliquota previdenza</b> )	12,50%	12,50%	12,55%	13,00%	13,50%	<b>14,00%</b>
(di cui <b>aliquota previdenza a titolo di solidarietà</b> )	2,15%	2,60%	3,00%	3,00%	3,00%	<b>3,00%</b>

Il contributo previdenziale **va calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente** (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia.

Il 50% dell'importo, scaturito dall'applicazione dell'Aliquota ENASARCO sull'imponibile provvigionale di competenza, è a carico dell'agente (con una trattenuta diretta in fattura dell'8,25%); mentre il restante 50% è a carico dell'azienda mandante (8,25%).

**Il pagamento viene effettuato dalla ditta proponente**, che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.

Le ditte mandanti possono consultare il **calcolatore online**.

### **2) Massimali e minimali ENASARCO**

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- **Massimale** contributivo Monomandatari: 38.523,00 euro;
- Massimale contributivo Plurimandatari: 25.682,00 euro;
- **Minimale** contributivo Monomandatari: 861,00 euro;
- Minimale contributivo Plurimandatari: 431,00 euro.

**Per l'agente plurimandatario:** il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di **4.365,94 euro**).

**Per l'agente monomandatario:** il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431,00 euro (**107,75 euro a trimestre**).

Si tenga presente che gli importi riportati sopra sono stati aggiornati a seguito della pubblicazione, da parte dell'ISTAT, del tasso di variazione annua dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,40%.

**3)** Per gli **agenti e rappresentanti operanti in forma di società di capitali**, le aziende mandanti versano un contributo calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, senza alcun limite di minimale o massimale, secondo gli importi riportati nella tabella che segue:

Scaglioni provvigionali annui	Aliquota 2020	Quota proponente	Quota agente
Fino a euro 13.000.000	<b>4%</b>	0,3%	1%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000	<b>2%</b>	1,50%	0,50%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000	<b>1%</b>	0,75%	0,25%
Da euro 26.000.000,01 in poi	<b>0,50%</b>	0,30%	0,20%

### **4) Scadenza dei pagamenti**

Ricordiamo che **il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza**; quindi le scadenze per il versamento relative a ciascun periodo sono le seguenti :

- 1° trimestre: entro il 20 maggio 2020
- 2° trimestre: entro il 20 agosto 2020
- 3° trimestre: entro il 20 novembre 2020
- 4° trimestre: entro il 20 febbraio 2021.

LINK:

[Per accedere al sito della Fondazione ENASARCO clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calcolatore online clicca qui.](#)

## **6. SEMPLIFICARE IL LINGUAGGIO NORMATIVO - Accordo tra la Pubblica Amministrazione e Accademia della Crusca - Ancora inapplicate le direttive della Funzione Pubblica del 2002 e del 2005**

Linguaggio pulito, esposizione chiara e narrazione semplice delle scelte della politica. Sono questi gli obiettivi del **Protocollo d'intesa siglato il 17 febbraio 2020** a Firenze tra la **Ministra per la pubblica amministrazione**, Fabiana Dadone, e il **Presidente dell'Accademia della Crusca**, Claudio Marazzini.

L'accordo intende favorire il **buon uso della lingua italiana** nella comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini, in una forma che sia **comprensibile a tutti i diversi destinatari** (e quindi anche ai cittadini), negli atti, nei documenti e nella corrispondenza dell'Amministrazione pubblica.

Il Protocollo prevede percorsi di **sensibilizzazione in materia linguistica, rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni**, tramite la formulazione di raccomandazioni, consigli e suggerimenti in tema di semplificazione, chiarezza e omogeneità del linguaggio dei testi amministrativi.

Tali percorsi saranno finalizzati a **promuovere uno standard linguistico che ne favorisca la funzione comunicativa**, l'interpretazione e la comprensione da parte dei diversi destinatari, conseguendo il **miglioramento della qualità della regolazione**, la riduzione dei costi burocratici per cittadini e imprese, l'accrescimento della competitività.

La preziosa collaborazione con l'Accademia della Crusca, da cui scaturisce il citato Protocollo d'intesa, chiarisce il Ministro per la P.A. *"ci consente di leggere e interpretare correttamente l'evoluzione della lingua delle pubbliche amministrazioni e di migliorare sempre di più il modo in cui scriviamo le regole del gioco o raccontiamo, da rappresentanti delle istituzioni, quello che facciamo"*.

Ricordiamo che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019**, il Ministro per la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di codificazione, di **vigilanza e verifica in materia di semplificazione amministrativa e normativa** (art. 1, comma 1), anche finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici (art. 1, comma 3), e che **tra tali funzioni rientrano le iniziative dirette alla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi**.

### **LA DIFFICILE VIA DELLA SEMPLIFICAZIONE**

**Ci sia permessa una riflessione!** Sono dai primi anni Novanta che si affronta questa questione senza mai essere arrivati a concreti risultati pratici.

Tralasciando il **"Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche"** promosso nel 1993 dall'allora Ministro per la Funzione pubblica Sabino Cassese - nato nell'ambito di una più ampia riflessione sull'attuazione della legge n. 241 del 1990 - nel **maggio del 2002**, il Ministro per la Funzione pubblica Franco Frattini emana la **direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi**.

Già in quella direttiva si denunciava il fatto che *"Le amministrazioni pubbliche utilizzano ... un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini che pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve ..."*.



Ancora: "I numerosi atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni (circolari, ordini di servizio, bilanci) sia esterni, **devono prevedere l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici**".

Al punto "2. **Individuare sempre il destinatario**", si legge: "Per progettare un testo efficace **bisogna sapere a chi è destinato e chi lo leggerà**. Quando i documenti sono indirizzati a gruppi eterogenei di persone **bisogna pensare al lettore meno istruito**".

Al punto "8. **Verificare la semplicità del testo**" si legge ancora: "Una volta articolati e disposti i contenuti secondo le regole logiche, **comporre il testo in modo semplice. Il testo è semplice se risulta di immediata comprensione. Il testo è stato compreso se chi lo ha letto sa ripetere le informazioni ricevute e sa cosa deve fare**. Di conseguenza: le informazioni salienti devono essere visivamente chiare, **non affollate da dati e riferimenti**".

Per ultimo: "**Usare parole del linguaggio comune**. Rispetto alle parole di un dizionario, quelle che usiamo di solito sono in numero molto contenuto. Il Vocabolario di base della lingua italiana contiene meno di 7000 parole e sono quelle che dobbiamo preferire se vogliamo essere capiti da chi legge".

La direttiva del 2002 è stata successivamente ribadita dalla **direttiva 8 maggio 2005** del ministro per la Funzione Pubblica Mario Baccini e affiancata dal progetto "**Chiaro!**" (strutturato anche mediante uno specifico sito Internet).

**E' cambiato qualcosa dopo queste due importanti direttive? Giudicate voi !!**

LINK:

[Per consultare il testo dell'accordo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 26 settembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Codice di stile del Ministro Cassese clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la direttiva del 8 maggio 2002 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la direttiva del 8 maggio 2005 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida alla redazione dei testi normativi clicca qui.](#)

## **7. REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI - Istituiti i nuovi codici tributo - Operativi a decorrere dal prossimo 2 marzo**

In attuazione dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2011, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2020, Prot. 18379/2020** sono state **estese le modalità di versamento** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**1)** Per consentire il versamento delle somme **tramite modello F24**, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020**, ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite **modello F24 Accise**;

- **1550** - ATTI PRIVATI - Imposta di registro;
- **1551** - ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento;
- **1552** - ATTI PRIVATI - Imposta di bollo;
- **1553** - ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento;
- **1554** - ATTI PRIVATI - Interessi.

**2)** Con lo stesso documento di prassi sono stati, inoltre, **ridenominati i seguenti codici tributo vigenti** per consentire il versamento, tramite modello F24, delle **somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione** emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate:

- "**A196**" ridenominato "**ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI -Imposta di registro-somme liquidate dall'ufficio**";

- "A197" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI -Sanzione Imposta di registro -somme liquidate dall'ufficio";
- "A146" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI –SUCCESSIONI Imposta di bollo-somme liquidate dall'ufficio";
- "A148" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI –SUCCESSIONI Sanzione Imposta di bollo-somme liquidate dall'ufficio";
- "A151" ridenominato "ATTI PRIVATI – SUCCESSIONI - Tributi speciali e compensi - somme liquidate dall'ufficio";
- "A152" ridenominato "ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI –SUCCESSIONI - Interessi – somme liquidate dall'ufficio".

Nella risoluzione si precisa, infine, che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo "9400 – spese di notifica per atti impositivi".

I suddetti codici tributo saranno operativi **a decorrere dal 2 marzo 2020**.

Tuttavia, **in via transitoria, fino al 31 agosto 2020**, sono considerati validi i versamenti effettuati ancora con il modello F23. **Dal 1° settembre 2020**, questi versamenti potranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 9/E/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 18379/2020 clicca qui.](#)

## **8. DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO - Preclusa all'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese - Nuova sentenza della Cassazione**

### **Non può accedere al concordato preventivo l'imprenditore che si è cancellato dal registro delle imprese**

I giudici della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 4329/20, depositata il 20 febbraio 2020**, conformandosi a un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cass. 21286/2015), evidenziano come il combinato disposto degli artt. 2495 Codice civile e 10 della L.Fall. **impediscono al liquidatore della società cancellata dal Registro delle imprese**, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, **di richiedere il concordato preventivo**.

Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, **ne preclude ipso facto l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare**.

La cancellazione dal Registro delle imprese dipende, d'altro canto, da una scelta volontaria degli organi societari, i quali ben avrebbero potuto optare per la continuazione dell'impresa e per la presentazione della domanda di concordato.

La deliberazione, ciò nonostante adottata, di cessare l'attività e di procedere ai sensi del 1° comma dell'art. 2495 C.C. comporta, dunque, la **consapevole rinuncia al diritto a richiedere l'ammissione al concordato**, che, non essendo trasferibile ai soci, non può che estinguersi con l'estinzione dell'ente che ne era titolare (Cass. 20 dicembre 2015, n. 21286).

In definitiva, deve ribadirsi – si legge nella sentenza in commento - che **l'imprenditore il quale volontariamente cessa l'attività di impresa tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale**.

Siffatta soluzione è, peraltro, stata recepita per il futuro dal codice della crisi di impresa.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che reca la disciplina della cessazione dell'attività in relazione a tutte le procedure, **è inammissibile la domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 4329/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 21286/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 33349/2018 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1) MOBILITA' SOSTENIBILE** - In arrivo **interventi per il sostegno alla mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola e casa lavoro**. Il Ministero dell'Ambiente ha sbloccato **164 milioni di euro**, che sono stati assegnati a **81 Comuni** e raggruppamenti di Comuni con più di 100mila abitanti.

Come spiegato dal Ministero dell'Ambiente, si tratta di finanziamenti provenienti, oltre che dal Ministero, dagli Enti locali. Le risorse finanzieranno la **realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, servizi di mobilità condivisa** (car/bike/scooter sharing), opere per l'integrazione modale (parcheggi, ciclostazioni), trasporto collettivo, mobility management, sistemi Its (per l'infomobilità), servizi di accompagnamento, moderazione del traffico.

L'obiettivo è quello di innescare pratiche virtuose di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, ritenuti tra i principali responsabili del congestionamento del traffico urbano e del degrado della qualità dell'aria.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare l'elenco dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento clicca qui.](#)

**2) BOLLO SU FATTURE EMESSE VERSO LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DAL CONI** - L'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972 non può trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

Infatti, le fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI rientrano comunque nel campo applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa Allegato A, Parte prima, annessa allo stesso D.P.R. n. 642 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 67 del 20 febbraio 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 67/2020 clicca qui.](#)

**3) MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE** – Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2020 il **decreto del ministero dello sviluppo economico 10 gennaio 2020** con il quale viene disciplinata l'iscrizione al **registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale**, di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Tale articolo prevede, infatti, la creazione, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), di un **"registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale"** nel quale, **su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio**, possono essere registrati i marchi di impresa che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni;
- 2) utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) CONSULTAZIONE PUBBLICA SUGLI OBIETTIVI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** - E' partita il 25 febbraio 2020 la **consultazione pubblica sugli obiettivi di performance del Ministero dello Sviluppo Economico** al fine di consentire ai cittadini e agli altri portatori di interessi di **partecipare alla definizione degli obiettivi** e al raggiungimento di migliori risultati.

In particolare, la consultazione si svolge secondo quattro percorsi, che rappresentano i quattro pilastri della missione istituzionale del Ministero:

- politica energetica,
- politica industriale,
- politica delle comunicazioni,
- area di coordinamento, strumentale e di supporto.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**5) CEDOLINO MENSILE DI PENSIONE – ATTIVO UN NUOVO SERVIZIO DI INFORMAZIONE** - L'INPS, con il messaggio n. 645 del 20 febbraio 2020, rende noto che, al fine di facilitare la maggiore comprensione delle singole componenti del rateo mensile, è stato **attivato un nuovo servizio informativo** indirizzato sia ai pensionati che accedono autonomamente al sito istituzionale per acquisire informazioni relative alla propria pensione, che agli operatori delle Strutture dell'Istituto, per supportarli nella loro quotidiana attività consulenziale rivolta ai cittadini. Il servizio, avviato sperimentalmente già nel mese di febbraio 2020, prevede la pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto, per i pensionati, e sulla pagina intranet della Direzione centrale Pensioni, per gli operatori delle Strutture territoriali, delle principali informazioni riferite al rateo di pensione posto mensilmente in pagamento, con un diverso livello di dettaglio in ragione dei differenti destinatari.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 645/2020 clicca qui.](#)

**6) RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI ai fini previdenziali per i liberi professionisti** – L'INPS con la **circolare n. 30 del 21 febbraio 2020**, chiarisce che i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2020, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, **devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.**

L'INPS ricorda che l'articolo 2, comma 3, della L. n. 45/1990, dispone che il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni anno l'INPS, con apposita circolare, fornisce le tabelle dei **coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento** degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell'anno medesimo, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno precedente a quello di riferimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 130/2020 clicca qui.](#)

**7) LAVORO AGILE – Le prime indicazioni fornite dall'INAIL** - Dopo l'emanazione, nei giorni scorsi, di due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23 febbraio 2020 e del 25 febbraio 2020), che dettano le misure da adottare anche in ambito lavorativo, l'INAIL, con l'avviso del 26 febbraio 2020, ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio portale telematico "***l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile***".

Nell'Informativa l'INAIL ha fornito le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i **locali privati** in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

Innanzitutto, le attività lavorative **non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili** (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box). Inoltre, le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe) e i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

In caso di **svolgimento dell'attività all'aperto**, il datore di lavoro deve richiamare il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dell'informativa clicca qui.](#)

**8) LAVORO AGILE SEMPLIFICATO – Chiarimenti anche dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro** - Il DPCM del 25 febbraio scorso, che attua le disposizioni del D.L. n. 6/2020 ampliando le previsioni del DPCM del 23 febbraio 2020, nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologico determinato dal virus COVID-19 sul mondo produttivo, prevede (all'art. 2) che il lavoro agile sia "***applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato***".

Questa particolare formulazione testuale fa insorgere **alcuni dubbi interpretativi e applicativi**, anche in considerazione del fatto che nelle due versioni del DPCM l'applicazione del lavoro agile passa da 'automatica' a 'provvisoria'.

A fornire chiarimenti è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell'approfondimento pubblicato il 27 febbraio scorso, in cui analizza il regime derogatorio previsto dall'art. 2 del DPCM del 25 febbraio, soffermandosi sull'ambito

territoriale a cui fanno riferimento le norme, sulle modalità applicative del lavoro agile automatico e provvisorio e, in particolare, sulle criticità legate a quest'ultima modalità.

Nel documento anche un **modello di autocertificazione informativa**, che il datore di lavoro deve compilare per attestare come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**9) GESTIONE SEPARATA GIORNALISTI – Fissate dall'INPGI le aliquote, i minimali e i massimali per il 2020** - L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) ha pubblicato la **Circolare n. 3 del 27 febbraio 2020**, con la quale comunica i contributi da versare per l'anno in corso.

Quattro i punti toccati dal documento:

- 1) **Gestione Separata INPGI** (Liberi Professionisti) - contributi minimi 2020;
- 2) Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento;
- 3) **Contribuzione volontaria 2020**;
- 4) Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono **cariche di Amministratore Locale** ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti contributivi.

A seguito delle variazioni introdotte, il **contributo soggettivo** a carico dei giornalisti che svolgono **attività autonoma giornalistica** (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è rideterminato - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - nella misura del **12% del reddito netto**.

Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al **14 %**.

Gli stessi soggetti sono tenuti ogni anno a presentare all'INPGI una **comunicazione dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma** nel corso dell'anno precedente, da inviare all'INPGI **esclusivamente in via telematica**.

A decorrere dall'anno 2020 (redditi 2019), al fine di uniformare la scadenza degli adempimenti INPGI con quella relativa agli adempimenti fiscali, la predetta comunicazione reddituale dovrà essere effettuata entro il **30 settembre** (non più entro il 31 luglio).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2020 clicca qui.](#)

**10) MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE – Novità in arrivo dal Consiglio dei Ministri** - Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 29 febbraio 2020 ha approvato il decreto legge nel quale è stato inserito, su iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, il **primo pacchetto di misure** che hanno l'obiettivo di sostenere tutte le imprese nelle **zone rosse**.

Si tratta di misure frutto del continuo confronto portato avanti dallo stesso Ministero con le categorie produttive del Paese.

Il Ministero dello sviluppo economico è già impegnato a definire, insieme con tutto il Governo, un **secondo pacchetto di misure** che verrà approvato prossimamente e che conterrà nuovi interventi per fronteggiare l'impatto economico, diretto e indiretto, del sistema imprenditoriale e delle filiere coinvolte da questa emergenza.

Tra le misure approvate citiamo le seguenti:

- 1) la **sospensione fino al 30 aprile 2020 del diritto annuale e delle sanzioni** amministrative dovuti alla **Camera di Commercio**;
- 2) la proroga fino al 15 febbraio 2021 dell'entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle **crisi d'impresa** per tutte le PMI;
- 3) la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei pagamenti dei **mutui agevolati** concessi da INVITALIA, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile;
- 4) la proroga di tutti i **bandi aperti** per l'accesso alle misure incentivanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

## ... IL 16 DI FEBBRAIO E' ENTRATA UFFICIALMENTE IN VIGORE LA NUOVA RC AUTO FAMILIARE !!

Tra le novità più interessanti introdotte dal **D.L. n. 124/2019** (c.d. "Decreto fiscale" collegato alla L. n. 160/2019 - legge di bilancio 2020), convertito dalla **L. n. 157/2019** è quella riportata dall'**art. 55-bis** e che riguarda la **nuova RC auto familiare** che, in tema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, ritocca il meccanismo del bonus/malus prevedendo nuove modalità di assegnazione delle classi di merito, con riferimento alle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare (art. 134 del D.Lgs. n. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private).

Si ricorda che il richiamato articolo 55-bis ha introdotto modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole. In particolare la norma stabilisce che **non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto** (anche di diversa tipologia), i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

Con l'art. 12, comma 4, del D.L. n. 162/2019 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 8/2020, è stato successivamente disposto che l'entrata in vigore delle disposizioni sulla nuova RC auto familiare - al fine di concedere un più di tempo alle compagnie assicurative per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione delle polizze - **slittasse dal 1° gennaio 2020**, come inizialmente previsto, **al 16 febbraio 2020**.

Dunque, con una modifica all'art. 134 del Codice delle assicurazioni, di cui al D.Lgs. n. 209/2005, il Legislatore ha determinato - a decorrere dal 16 febbraio 2020 - un'**estensione dei requisiti della Legge Bersani** e l'introduzione della nuova **Rc auto familiare** (Bonus Malus familiare).

Il nuovo «bonus» sull'assicurazione auto e moto permetterà ai cittadini di **applicare la classe di merito più conveniente tra quelle applicate dei veicoli di proprietà dello stesso nucleo familiare**, e sarà valida sia per i nuovi contratti che per i rinnovi di quelli già esistenti.

Il sistema assicurativo attualmente in vigore (**Legge n. 248 del 4 agosto 2006**, c.d. "Legge Bersani" sulle liberalizzazioni), permette già ai membri di un nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia) di utilizzare la classe di merito più favorevole maturata su un'auto per assicurare un'altra auto, ma con un limite: **si deve trattare di un veicolo che viene acquistato** (indipendentemente che sia nuovo o usato) e non un veicolo già di proprietà.

Dunque, rispetto alla Legge Bersani ci sono **due principali novità**:

- è possibile trasferire la classe di merito anche tra **veicoli appartenenti a tipologie diverse**: per esempio da auto a moto (e viceversa), oppure da auto a furgone (e viceversa) oppure da moto a furgone ecc ..

- è possibile acquisire la classe di merito maturata su un altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare stabilmente convivente, sia quando si assicura un veicolo appena acquistato, sia in fase di **rinnovo di una polizza esistente**. In quest'ultimo caso (rinnovo) l'attestato di rischio non deve includere sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.

Pertanto, a partire **dal 16 febbraio 2020** è possibile **beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra i veicoli posseduti** (auto, moto, scooter e quadricicli) **di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare**, così come risulta dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Con alcune precisazioni: **non potranno usufruire del beneficio** gli assicurati che **sono già in prima classe di merito**, le famiglie che possiedono **un solo veicolo** e tutti coloro che hanno **provocato un sinistro con colpa** nei cinque anni precedenti alla richiesta.

L'altra principale novità introdotta con l'Rc auto familiare riguarda il cosiddetto "**Malus**", vale a dire i casi in cui si verifica un **incidente stradale**. Se il beneficiario del contratto familiare con veicolo di diversa tipologia (presumibilmente moto o motorino) causa un incidente i cui **danni sono superiori a 5.000 euro**, alla successiva stipula della polizza assicurativa avrà un **declassamento di 5 classi di merito**. Questa condizione riguarderà esclusivamente il responsabile dell'incidente e nessuno degli altri componenti del nucleo familiare.

L'**IVASS** (*Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni*), con **Provvedimento n. 95 del 14 febbraio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, ha provveduto ad apportare modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all'art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) dal D.L. n. 127/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (c.d. "*Decreto Fiscale*").

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'IVASS clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 21 al 29 Febbraio 2020)**

**1) Ministero della salute - Ordinanza 21 febbraio 2020:** Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**2) Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6:** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**3) D.P.C.M 23 febbraio 2020:** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 10 gennaio 2020:** Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale». (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 24 febbraio 2020:** Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) D.P.C.M 12 dicembre 2019, n. 178:** Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Legge 28 febbraio 2020, n. 8:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 – Supplemento Ordinario n. 10).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 162/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 8/2020 clicca qui.](#)

**8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 17 gennaio 2020:** Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Provvedimento 14 febbraio 2020:** Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novità introdotte all'art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dal c.d. di fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019). (Provvedimento n. 95). (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 21 al 29 Febbraio 2020)**

**1) BILANCI – Adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020.** (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 57 del 27 febbraio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del bilancio clicca qui.](#)